



STATUTO



TITOLO I

(Costituzione. Sede. Durata)

Art. 1

(Denominazione - Sede)

1. E' costituita una Società cooperativa per azioni denominata "Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi tra piccole e medie imprese della Sardegna – Garanzia Etica". La Società può anche essere più brevemente denominata "Garanzia Etica S.c.".
2. La Società ha sede in Elmas.
3. Possono essere istituiti, anche all'estero, uffici e sedi secondarie od operative.

Art. 2

(Durata)

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata, o la Società anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

(Scopo e oggetto)

Art. 3

(Scopo e oggetto)

1. La Società ha scopo mutualistico e ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, in via prevalente e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
2. Più in particolare la Società, attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, cogaranzie o controgaranzie alle imprese socie, ai confidi soci e alle imprese consorziate o socie di questi ultimi volte a favorire il finanziamento di tali imprese da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed

effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività.

3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la Società può prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori dei soci o delle imprese consorziate o socie dei confidi soci.
4. In quanto iscritta nell'albo degli intermediari finanziari vigilati previsto dal testo unico bancario (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni) la Società, fermo l'esercizio in via prevalente dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, può altresì svolgere prevalentemente nei confronti dei soci, nonché delle imprese consorziate o soci dei confidi soci, le attività indicate nell'art. 112, comma 5, del testo unico bancario e, in particolare, le seguenti:
 - a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte ai soci e alle imprese consorziate o soci dei confidi soci;
 - b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
 - c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i soci e con le imprese consorziate o socie dei confidi soci, al fine di facilitarne la fruizione.
5. La Società, in ragione dell'iscrizione nel suddetto albo, può inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia e fatta comunque salva la prevalenza dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo albo nei limiti previsti dal titolo V del testo unico in materia bancaria e creditizia e dalle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, fatte salve le eventuali agevolazioni che potranno essere introdotte da Banca d'Italia in favore dei Consorzi Fidi.
6. La Società può inoltre svolgere, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla vigenti disposizioni di legge, le attività connesse e strumentali alla attività di garanzia collettiva dei fidi, ivi comprese la prestazione del servizio di informazione commerciale, lo studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili a uso funzionale, le attività

di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate o socie per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. L'attività nei confronti delle imprese non socie deve essere funzionale allo sviluppo dell'attività prevalente di concessione di garanzie collettive dei fidi o dell'attività svolta in via residuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, TUB.

7. La Società può svolgere, esclusivamente nelle ipotesi e nei limiti indicati nei commi 4 e 5, attività anche con terzi.
8. La Società può partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a rete di confidi, a gruppi cooperativi paritetici e ad altri enti o imprese purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale. La Società può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale.

TITOLO III **(Soci. Enti sostenitori)**

Art. 4 **(Requisiti e numero dei soci. Categorie)**

1. I soci non possono essere meno di nove. Possono essere ammessi come soci:
 - a) le piccole e medie imprese aventi sede in Sardegna;
 - b) le piccole e medie imprese non aventi sede in Sardegna, entro il limite massimo del 25 per cento del numero complessivo delle imprese socie di cui alla precedente lett. a;
 - c) i confidi.
2. Si considerano piccole e medie le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive.
3. Alla Società possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali indicati dall'Unione Europea ai fini degli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non

rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

4. In ragione dell'iscrizione della Società nell'albo degli intermediari finanziari vigilati previsto dal testo unico bancario, ai partecipanti al capitale sociale e agli esponenti aziendali si applicano le disposizioni rispettivamente degli artt. 25 e 26 del testo unico bancario, in quanto compatibili.
5. Al fine dell'applicazione delle disposizioni normative di cui al precedente comma 4, la Società si attiene alle procedure aziendali di verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dalla stessa appositamente stabilite.

Art. 5

(Enti sostenitori)

1. La Società può accettare contributi e garanzie, purché non finalizzati a singole operazioni, da parte di enti pubblici e privati dalle imprese di maggiori dimensioni che, non potendo essere soci ai sensi dell'art. 4, intendono sostenerne l'attività sociale.
2. Gli enti di cui al comma 1 non divengono soci e non possono fruire delle attività sociali, salvo quanto previsto all'art. 17, comma 4.
3. L'articolo 28, comma 2, del presente statuto indica le modalità della partecipazione minoritaria dei rappresentanti di alcuni degli enti sostenitori al Consiglio di amministrazione.

Art. 6

(Ammissione dei soci. Trasferimento dell'azienda. Fusione e scissione)

1. Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta alla Società.
2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 4. Nella domanda, inoltre, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società, degli accordi e delle convenzioni, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.
3. Sulla domanda di ammissione delibera motivatamente il Consiglio di amministrazione che comunica la deliberazione all'interessato e provvede, in caso di ammissione, alla relativa

annotazione nel libro dei soci.

4. Nel caso di deliberazione di rigetto il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla deliberazione, comunicarla al richiedente il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea. L'Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata dal Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima riunione successiva all'istanza del richiedente.
5. Il Consiglio di amministrazione individua il numero minimo di azioni da sottoscrivere da parte del nuovo socio, comunque non inferiore a 6 e non superiore a 500, fermo il limite percentuale di cui all'art. 14, comma 4. Il socio è tenuto all'immediato pagamento delle azioni sottoscritte.
6. In caso di trasferimento dell'azienda di un socio, l'acquirente acquista la qualità di socio. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dalla Società.
7. Il precedente comma si applica anche nel caso di fusione o scissione del socio nei confronti, rispettivamente, dell'ente risultante dalla fusione o incorporante, ovvero di quello beneficiario, sempre che le suddette operazioni non avvengano tra soci.
8. Nel caso di fusione tra soci la quota di partecipazione dell'ente risultante dalla fusione o incorporante non può essere superiore al limite percentuale indicato nell'art. 14, comma 4.
9. Le azioni corrispondenti alla quota di capitale eventualmente eccedente il suddetto limite, qualora non attribuite gratuitamente, sono offerte in opzione, a un prezzo pari al valore nominale di sottoscrizione, agli altri soci in misura proporzionale al numero delle azioni possedute.
10. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste non optate.
11. Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni eccedenti, gli amministratori possono collocarle presso terzi aventi i requisiti di cui all'art. 4.
12. In caso di mancato collocamento ai sensi dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla data di efficacia della fusione, ovvero nel caso in cui le azioni eccedenti dell'ente risultante dalla fusione o incorporante corrispondano ad aumenti gratuiti di capitale, le azioni vengono

acquisite dalla Società, previa autorizzazione di Banca d'Italia, fermo quanto stabilito dall'art. 18.

Art. 7

(Obblighi dei soci)

1. Oltre ai versamenti iniziali previsti dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i soci sono obbligati:
 - a) all'atto dell'ammissione, a rilasciare in favore della Società o di una o più banche o enti finanziatori convenzionati una fideiussione per un importo stabilito dal Consiglio di amministrazione entro il limite massimo di 5.000 euro oppure a versare alla Società un contributo da destinare ai fondi rischi previsti nell'art. 15, determinato all'inizio di ciascun esercizio sociale dal Consiglio di amministrazione in misura non superiore a 5.000 euro;
 - b) all'atto della concessione del finanziamento ottenuto avvalendosi della garanzia della Società, a rilasciare in favore di quest'ultima o di una o più banche o enti finanziatori convenzionati una fideiussione per un importo stabilito dal Consiglio di amministrazione entro il limite massimo del 5% del finanziamento garantito oppure a versare alla Società un contributo da destinare ai fondi rischi previsti nell'art. 15, determinato all'inizio di ciascun esercizio sociale dal Consiglio di amministrazione in misura non superiore al 5% del finanziamento garantito;
 - c) all'atto della concessione del finanziamento ottenuto avvalendosi della garanzia della Società, a versare alla Società corrispettivi sulle operazioni assistite dalle garanzie –da utilizzare prioritariamente per coprire le spese di gestione della Società e da destinarsi per il resto ai fondi rischi previsti dall'art. 15 – nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione entro il limite massimo del 5% annuo dell'importo del finanziamento ottenuto avvalendosi della garanzia della Società oppure dell'importo delle garanzie deliberate a loro favore dalla Società. 2. I soci che all'atto dell'ammissione o della concessione del finanziamento abbiano rilasciato una fideiussione alla Società o alle banche e agli altri enti finanziatori possono chiedere di estinguere l'obbligazione di garanzia personale e di versare il contributo previsto rispettivamente nelle lettere a) e b)

del precedente comma. Il Consiglio di amministrazione delibera insindacabilmente sulla richiesta, previo accordo con le banche e gli altri enti finanziatori convenzionati.

2. I confidi soci assumono tutti o parte degli obblighi indicati nei commi precedenti secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti massimi delle fideiussioni, dei contributi e dei corrispettivi ivi previsti.
3. Le fideiussioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia del tutto autonoma rispetto a ogni altra garanzia prestata dal socio e garantiscono l'ammontare globale delle operazioni assistite dalla garanzia della Società.
4. I soci sono inoltre obbligati a trasmettere al Consiglio di amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti al proprio oggetto sociale, nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni e alla cessazione dell'attività imprenditoriale. In particolare, le imprese socie sono obbligate a trasmettere i dati e le notizie relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all'art. 4, comma 2.
5. I soci sono obbligati a osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e degli eventuali organi delegati, oltre che a favorire gli interessi della Società.
6. I confidi soci si assicurano che le imprese loro socie o consorziate rispettino le previsioni del presente statuto, nonché le relative deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e degli eventuali organi delegati della Società, riguardanti lo svolgimento dell'attività di garanzia da parte di quest'ultima in favore delle suddette imprese.

Art. 8

(Obblighi delle imprese consorziate o socie dei confidi)

1. Le imprese aderenti ai confidi soci sono tenute a versare alla Società corrispettivi sulle operazioni assistite dalla sua garanzia o dalla cogaranzia nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione entro il limite massimo del 5% annuo dell'importo del finanziamento ottenuto avvalendosi della garanzia della Società oppure dell'importo delle garanzie deliberate a loro favore dalla Società.
2. Le imprese aderenti ai confidi soci sono tenute a trasmettere alla Società i dati e le notizie

attinenti all'attività di garanzia svolta in loro favore.

3. I confidi soci informano preventivamente le imprese degli obblighi indicati nei commi precedenti e queste li assumono espressamente, assieme a quelli indicati nell'art. 13, comma 4, all'atto della richiesta di intervento in garanzia della Società.

Art. 9

(Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde per morte (ovvero, nel caso di persona giuridica, per il superamento del termine di durata), per recesso o per esclusione. La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

Art. 10

(Recesso)

1. È ammesso il recesso del Socio nelle tassative ipotesi in cui, a condizione che lo stesso non abbia favorevolmente concorso alle relative deliberazioni, egli non condivida le decisioni, prese nelle competenti sedi, che comportino:
 - a) modificazioni sostanziali e significative dell'oggetto sociale;
 - b) trasformazione della società;
 - c) trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) revoca dell'eventuale stato di liquidazione;
 - e) eliminazione delle previsioni attinenti le cause di recesso;
 - f) modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso;
 - g) modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
2. Il recesso non può essere parziale.
3. La dichiarazione di recesso deve essere recapitata tramite raccomandata, anche a mano, o posta elettronica certificata alla Società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla data di ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, il quale, entro 60 giorni dal

ricevimento della comunicazione di diniego, può proporre opposizione innanzi al Tribunale territorialmente competente.

4. Per quanto riguarda il rapporto sociale, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; nel caso in cui il socio sia beneficiario di garanzie o di altre operazioni in essere, il recesso non potrà essere richiesto fino a quando lo stesso non abbia estinto integralmente il rapporto finanziario medesimo.

Art. 11

(Esclusione del socio)

1. Il Consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dalla Società qualora il socio:
 - a) sia sottoposto a procedura concorsuale;
 - b) perda i requisiti di ammissione previsti dall'art. 4;
 - c) non versi i contributi e i corrispettivi previsti dall'articolo 7, nonostante la previa intimazione della Società;
 - d) non presti le fidejussioni previste dall'articolo 7, nonostante la previa intimazione della Società;
 - e) abbia rifiutato, richiesto dalla Società, l'adempimento della eventuale garanzia fidejussoria ovvero si sia reso inadempiente nei confronti della Garanzia Etica e/o nei confronti della banca presso la quale Garanzia Etica ha prestato la garanzia in favore del socio.;
 - f) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle azioni sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo o di altre somme dovute alla Società, nonostante la previa intimazione della Società;
 - g) abbia compiuto atti costituenti altre gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
 - h) non possieda più i requisiti di onorabilità applicabili ai sensi delle disposizioni del testo unico bancario relative ai confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari vigilati.
2. La deliberazione di esclusione è comunicata al socio dal Consiglio di amministrazione ed è efficace dalla ricezione della comunicazione medesima. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di decadenza di sessanta giorni.

3. Nell'ipotesi in cui il socio che non abbia informato tempestivamente la Società della perdita dei requisiti di ammissione egli è responsabile per ogni danno che da ciò derivi alla Società, compresi i danni derivanti dalla circostanza che la Società si trovi a comprendere nella propria compagine sociale imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali propri delle piccole e medie imprese, salve le ipotesi dell'articolo 4, comma 3, ovvero soggetti che non sono confidi.

Art. 12

(Liquidazione della quota)

1. Nel caso di valido recesso o esclusione al socio, ovvero in caso di morte ai suoi eredi, viene rimborsato il valore nominale delle azioni possedute, escluse quelle attribuite gratuitamente, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio uscente.
2. Il pagamento al socio uscente deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Art. 13

(Responsabilità del socio uscente)

1. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui la morte, l'esclusione o il recesso si è verificato.
2. Qualora entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si verifichi l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.
3. Qualora il socio morto, receduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell'interesse della Società obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente alla morte, al recesso o all'esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempite, eventualmente dai suoi eredi, salvo in ogni caso il rispetto delle disposizioni dell'art. 2536 c.c.

4. La previsione di cui al precedente comma si applica anche all'impresa consorziata o socia del confidi socio sia nel caso in cui quest'ultimo receda o sia escluso dalla Società, sia nell'ipotesi in cui l'impresa cessi di far parte del confidi socio.
5. Le garanzie personali prestate dal socio ai sensi dell'art. 7 restano efficaci fino al termine del secondo esercizio sociale successivo a quello in cui è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio e permangono relativamente ai finanziamenti garantiti dalla Società a tale data.

TITOLO IV

(Disposizioni sul patrimonio e sui titoli)

Art. 14

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è variabile, ma non inferiore a 100 mila euro ed è ripartito in azioni.
2. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 1 il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento della Società.
3. Il valore nominale di ciascuna azione è di 77,46 euro.
4. Il valore nominale delle azioni nel complesso sottoscritte da ciascun socio non può essere superiore al venti per cento del capitale sociale. A tal fine si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
5. In caso di superamento del limite di cui al comma precedente il diritto di voto è sospeso limitatamente alle azioni in eccedenza, ma esse sono, comunque, computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
6. La deliberazione adottata in violazione del divieto di cui al comma 4 è impugnabile ai sensi dell'art. 2317 c.c..

Art. 15

(Patrimonio netto)

1. Il patrimonio netto della Società, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione.
2. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 1 il Consiglio di amministrazione sottopone all'Assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'Assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento della Società.
3. In ragione dell'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari vigilati previsto dal testo unico bancario si applicano le disposizioni sull'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio dettate dalla Banca d'Italia.

Art. 16

(Azioni)

1. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi.
2. La violazione di tale divieto implica l'inefficacia dell'atto di costituzione della garanzia oltrechè il diritto della Società a pretendere il risarcimento del danno.

Art. 17

(Soci finanziatori e titoli di debito)

1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, se consentito dalla legge, l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell'entità all'andamento economico della Società.
2. Il Consiglio di amministrazione definisce, nel rispetto dell'art. 2541 c.c. e delle altre

disposizioni di legge, le modalità e le condizioni di emissione dei titoli e degli strumenti indicati nel comma 1, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.

3. Nel caso in cui siano sottoscritti da soci cooperatori, gli strumenti finanziari indicati nel comma 1 non possono essere remunerati in misura superiore al limite stabilito dall'art.2514, comma 1, lett. b), del codice civile.
4. Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5. La Società può emettere strumenti finanziari che attribuiscono ai possessori la qualità di soci finanziatori e/o sovventori solo se espressamente consentito dalle disposizioni di legge in materia di confidi.

Art. 18

(Azioni proprie)

1. Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a deliberare l'acquisto delle azioni della Società, nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 2357 e ss. c.c., alle seguenti condizioni:
 - a) in esecuzione di una deliberazione dell'Assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
 - b) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
 - c) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
 - d) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della Società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
2. L'acquisto, nonché il rimborso, delle azioni della Società è consentito solo qualora il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Società sia superiore a un quarto e l'acquisto o il rimborso siano fatti nei limiti del "fondo acquisto azioni proprie" risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 19

(Patrimoni destinati)

1. La Società può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi in garanzia con deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli artt. 2447-bis e seg. del codice civile e di eventuali obblighi di informazione alla Banca d'Italia in base alle previsioni del testo unico bancario o ad altra Autorità, alle cui istruzioni si attiene, fatte salve le eventuali agevolazioni introdotte in favore dei Consorzi fidi.

TITOLO V

(Esercizio sociale. Bilancio)

Art. 20

(Esercizio sociale. Bilancio)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio.
3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se in un determinato esercizio ricorrono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni; gli amministratori indicano tali esigenze nella relazione sulla gestione.
4. Gli avanzi di gestione, compresi eventuali utili di esercizio, sono destinati:
 - il trenta per cento alla riserva legale, qualunque sia il suo l'ammontare;
 - la parte residua alle altre riserve o a specifici fondi di bilancio, nel rispetto del successivo art.21.

Art. 21

(Divieto di distribuzione di avanzi, utili e riserve)

1. E' vietata la distribuzione ai soci di avanzi di gestione sotto qualsiasi forma o modalità, sia durante la vita della Società, sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.
2. Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge

904 del 16 dicembre 1977, e non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della Società.

3. Resta salva la possibilità di acquistare azioni proprie ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 18.

Art. 22

(Certificazione del bilancio d'esercizio)

1. Qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 11 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, una società di revisione in possesso dei requisiti richiamati dal suddetto art. 11 provvede alla certificazione annuale del bilancio.
2. La relazione di certificazione è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO VI

(Organi della Società)

Art. 23

(Organi della Società)

1. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente e il Vicepresidente;
 - d) il Comitato esecutivo, se istituito;
 - e) il Collegio sindacale.

Art. 24

(Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
2. Nell'Assemblea ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.
3. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia dal Presidente

del Consiglio di amministrazione, ovvero su delibera del Consiglio di amministrazione, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio della Società, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci con diritto di voto, o negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, mediante avviso di convocazione da pubblicare sul quotidiano L'Unione Sarda (ovvero altro quotidiano regionale) almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

4. Oltre a quanto previsto nell'art. 27, comma 6, primo comma, nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
5. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci e partecipa altresì alla riunione assembleare la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga senza sua colpa sufficientemente informato. Le deliberazioni assunte devono essere tempestivamente comunicate ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale non presenti alla riunione.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In difetto, l'Assemblea può nominare essa stessa il proprio presidente con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
7. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
8. Delle riunioni assembleari e degli esiti degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 7 deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da quest'ultimo nominato, salvo che il verbale sia redatto da un notaio. Nel verbale deve anche risultare il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti alla riunione. Il verbale deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari relativi a ciascuna deliberazione.
9. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 25

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli eventuali utili o avanzi di gestione secondo il disposto dell'art. 20;
 - b) determina l'esatto numero dei componenti del Consiglio di amministrazione nei limiti indicati dall'art. 28 e li nomina e revoca, stabilendone i compensi; indica tra essi il Presidente e il Vicepresidente;
 - c) può nominare il Presidente onorario ai sensi dell'art. 35;
 - d) nomina i componenti del Collegio sindacale secondo le disposizioni dell'art. 36, designa il Presidente e ne determina i compensi;
 - e) approva l'eventuale regolamento interno di cui al successivo art. 40;
 - f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - g) conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione nel caso previsto nell'articolo 22;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato dall'art. 20, comma 3, del presente statuto.
3. L'Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.
4. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
5. Salvo quanto previsto nell'art. 35, comma 2, le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 26

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulle

trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Salvo quanto previsto nel successivo periodo, in seconda convocazione è validamente costituita qualora sia presente o rappresentato almeno un ventesimo dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per le deliberazioni di modifica dell'art. 21 i *quorum* stabiliti nel primo periodo del presente comma sia applicano anche in seconda convocazione .
3. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 27

(Rappresentanza nell'Assemblea. Intervento mediante mezzi di telecomunicazione)

1. Il socio può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio con delega scritta da conservarsi da parte della Società.
2. Nessun delegato può rappresentare più di dieci soci.
3. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
4. La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per la seconda convocazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 2372, commi 3, 4 e 5, c.c.
5. Spetta al Presidente accertare la legittimità dell'intervento, eventualmente anche per delega, dei soci in Assemblea.
6. L'intervento nell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali:
 - che nell'avviso di convocazione sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e precisati i mezzi utilizzabili con le relative modalità, nonché eventuali luoghi attrezzati dalla stessa Società per il collegamento;

- che siano presenti nel luogo di convocazione dell'Assemblea almeno il Presidente e il segretario della riunione;
 - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto, anche a cura dei partecipanti, un foglio delle presenze da conservare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della relativa Assemblea.

Art. 28

(Consiglio di amministrazione. Nomina)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di componenti con un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 9 (nove) membri.
2. La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci o i mandatari delle persone giuridiche socie..
3. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli con apposita deliberazione approvata dal Collegio sindacale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
5. Se viene meno la maggioranza degli amministratori ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo o il Presidente del Collegio Sindacale, in caso di impossibilità del primo, deve convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

6. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
7. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Nel caso di conferimento di deleghe ciascun amministratore può chiedere al Comitato esecutivo che siano fornite al Consiglio informazioni sulla gestione della Società. Il Consiglio di amministrazione svolge in ogni caso i compiti indicati nel successivo art. 32, commi 2 e 5, avvalendosi degli organi delegati, se istituiti.
8. I consiglieri non devono prestare cauzione e possono percepire compensi il cui importo è determinato dall'Assemblea, salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 29

(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione, ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Società, con la sola eccezione di quelli che per legge o per statuto spettano all'Assemblea o ad altri organi della Società, e può pertanto compiere tutti gli atti, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, e concludere tutti gli affari necessari o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale.
2. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di amministrazione:
 - a) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - b) deliberare la sottoscrizione e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi previsti dal presente statuto;
 - c) redigere il bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;
 - d) deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei soci;
 - e) determinare, entro i limiti massimi indicati dal presente statuto, il valore delle fidejussioni, dei contributi e dei corrispettivi a carico dei soci previsti dall'art. 7, nonché dei corrispettivi di cui all'art. 8 per la prestazione delle garanzie e delle cogaranzie in favore delle imprese

- consorziate o socie dei confidi soci;
- f) istituire i fondi rischi;
 - g) deliberare in merito alla concessione e alla revoca delle garanzie. Nel caso di attribuzione al Comitato indicato nell'art. 32 delle decisioni tecniche su concessione e revoca delle singole garanzie, deliberare gli orientamenti strategici e le politiche gestionali del rischio di garanzia e ogni altra decisione che incida sui rapporti mutualistici con i soci; verificare l'attuazione e i contenuti operativi di quanto deliberato, nel rispetto del successivo art. 32;
 - h) effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, al fine della migliore gestione e dell'incremento del patrimonio sociale, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3;
 - i) far concorrere la Società alla costituzione, o farla partecipare, qualora lo ritenga opportuno, a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e a enti, società e organizzazioni, secondo quanto previsto dall'art. 3;
 - j) proporre all'Assemblea le modifiche allo statuto e il testo iniziale e le modifiche del regolamento interno;
 - k) nominare e revocare il Direttore generale;
 - l) deliberare ogni altro atto di amministrazione che non sia di competenza di altri organi della Società.

Art. 30

(Attribuzioni delegate)

1. Sono delegate al Consiglio di amministrazione le seguenti materie di competenza dell'Assemblea:
 - a) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
 - b) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, anche secondarie, applicabili quale Società iscritta nell'albo degli intermediari finanziari vigilati previsto dal testo unico bancario.
2. L'assemblea conserva in ogni caso la competenza concorrente con quella del Consiglio di amministrazione nelle materie delegate e può sempre revocare le deleghe.

Art. 31

(Deliberazioni consiliari)

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, almeno ogni tre mesi e, comunque, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio di amministrazione non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.
3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente.
4. Il verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto dal Direttore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente che ha convocato la riunione, unitamente a chi lo ha redatto.
5. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.
6. Il Consiglio di amministrazione può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 27, commi 6 e 7, in quanto compatibili.

Art. 32

(Comitato esecutivo)

1. Il Consiglio di amministrazione può delegare alcune proprie specifiche attribuzioni a un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. Non possono essere delegate le attribuzioni previste dall'articolo 29, comma 2, lett. a), c), d), e), g), salvo le relative decisioni tecniche, e j), nonché le altre materie indicate dall'art. 2381 c.c. e le decisioni che incidono

sui rapporti mutualistici con i soci. La deliberazione di delega deve essere comunicata all'Assemblea in occasione della prima riunione successiva al conferimento della delega.

2. Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive al Comitato esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione del Comitato esecutivo, il generale andamento della gestione.
3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione fa parte di diritto del Comitato esecutivo e lo presiede.
4. I componenti del Comitato esecutivo non possono essere, compreso il componente di diritto, in numero superiore a cinque.
5. Il Comitato esecutivo cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.
6. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle funzioni del Comitato stesso o quando uno dei componenti lo richiede. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato è convocato dal suo componente più anziano di età.
7. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle pratiche da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.
8. Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal suo componente più anziano.
9. Le deliberazioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia, in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il

Presidente della riunione.

10. Su iniziativa del Presidente possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato esperti di bilancio e il rappresentante della banca o dell'ente finanziario interessato alla pratica esaminata.
11. Il verbale delle riunioni è redatto dal Direttore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente del Comitato incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.
12. Il verbale è trascritto su apposito libro tenuto dal Comitato stesso.
13. La riunione del Comitato può svolgersi per audioconferenza o videoconferenza nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 27, commi 6 e 7, in quanto compatibili.

Art. 33

(Presidente. Vicepresidente)

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dall'Assemblea
2. Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Il Presidente:
 - a) convoca, su delibera del Consiglio di amministrazione, e presiede l'Assemblea dei soci; convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; convoca e presiede il Comitato esecutivo;
 - b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere prese dagli altri organi della Società;
 - c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo;
 - d) propone al Consiglio di amministrazione la nomina e la revoca del Direttore generale;
 - e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;
 - f) accerta che si operi in conformità agli interessi della Società;

- g) conferisce, previa delibera del Consiglio di amministrazione, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti;
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente, che ne esercita i poteri. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, questi è sostituito dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 34

(Rappresentanza della Società. Firma sociale)

1. Al Presidente spettano la firma per gli atti posti in essere in causa e per conto della rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio. Il Presidente può pertanto compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
2. In caso di grave impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società spettano al Vicepresidente.
3. In caso di grave impedimento del Vicepresidente la rappresentanza e la firma sociale spettano al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 35

(Presidente onorario)

1. L'Assemblea può nominare il Presidente onorario della Società scegliendolo tra le persone che si siano distinte per la particolare e riconosciuta esperienza acquisita nello svolgimento di cariche amministrative della Società.
2. La deliberazione di nomina del Presidente onorario è assunta, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati in Assemblea.
3. Il Presidente onorario può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 36

(Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzione di Presidente nominato dall'Assemblea, e due supplenti scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi per audioconferenza o videoconferenza nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 27, commi 6 e 7, in quanto compatibili.
4. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.
5. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. 2403 e seg. c.c. ed esercita altresì il controllo contabile, salvo che la legge ne imponga l'esercizio da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Art. 37

(Direttore generale)

1. Il Consiglio di amministrazione, su indicazione del Presidente, nomina il Direttore generale che coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali.
2. Il Direttore generale dirige gli uffici amministrativi della Società.
3. Il Direttore generale partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
4. Il Direttore generale firma la corrispondenza della Società relativa agli atti di ordinaria amministrazione, salva altresì la possibilità di ricevere dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

Art. 38

(Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza)

1. In ragione dell'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari vigilati previsto dal testo unico bancario gli amministratori, i sindaci e il Direttore generale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza applicabili ai sensi delle disposizioni di riferimento del testo unico bancario.

TITOLO VII

(Scioglimento. Liquidazione)

Art. 39

(Scioglimento. Liquidazione)

1. La Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.
3. In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale, adempite tutte le obbligazioni sociali e restituito ai soci soltanto il capitale versato in misura non superiore al valore nominale delle azioni possedute, escluse quelle attribuite gratuitamente, deve essere devoluto al fondo interconsortile di garanzia al quale la Società aderisca o, in mancanza, al fondo di garanzia di cui al comma 25 dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni.
4. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci rimarranno valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla Società.

TITOLO VIII

(Disposizioni generali e finali)

Art. 40

(Regolamento interno)

1. L'Assemblea può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della Società.

Art. 41

(Clausola compromissoria)

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono deferite a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Cagliari nella cui circoscrizione ha sede la Società, il quale designa anche l'arbitro che dovrà svolgere le funzioni di Presidente del Collegio.
2. Il Collegio arbitrale decide entro centottanta giorni dalla data della nomina.
3. Il Collegio arbitrale decide in via irrituale e secondo equità.
4. La disciplina indicata nei precedenti commi si applica anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero a quelle promosse nei loro confronti, sempre che abbiano per oggetto diritti disponibili.
5. La presente clausola compromissoria non si applica alle azioni di cognizione, monitorie ed esecutive relative al pagamento delle quote, dei contributi, dei corrispettivi e dei rimborsi dovuti dai soci sulla base delle previsioni del presente statuto e delle deliberazioni dei competenti organi statutari.

Art. 42

(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni dell'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di società cooperative.